

L'APPARTENENZA GIURIDICA DEI FEDELI A UNA CHIESA ORIENTALE SUI IURIS O ALLA CHIESA LATINA

Introduzione

Nella legislazione precedente, orientale e latina, tra le norme riguardanti la condizione canonica delle persone fisiche, vi erano comprese quelle sull'appartenenza giuridica dei fedeli cristiani a una Chiesa orientale o alla Chiesa latina (cf. Mp. *Cleri sanctitatis* [CS], cc. 6-15¹; CIC 1917, c. 98). Anche la nuova legislazione, modificando essenzialmente quella precedente, regola questa materia. Il *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* (CCEO) nel Titolo II, trattando delle Chiese *sui iuris* e dei Riti, comprende un capitolo sull'iscrizione a una Chiesa *sui iuris* (cc. 29-38)². Sulla stessa materia il CIC, nelle Norme generali circa la condizione canonica delle persone fisiche, comprende due canoni, 111 e 112, che regolano la questione dell'iscrizione di un fedele alla Chiesa latina oppure ad un'altra «Chiesa rituale *sui iuris*». Nella Commissione di revisione del CICO (PCCICOR) è stato lungo e laborioso il dibattito circa questo tema («*De ascriptione alicui Ecclesiae sui iuris*»), specie nell'ultima Assemblea Plenaria (3-14 novembre 1988), prima della promulgazione del CCEO³.

¹ AAS 49 (1957) 433-435.

² Circa il lungo dibattito nella Commissione di revisione del CICO (PCCICOR) su questi canoni, cf. *Nuntia* 29 (1989) 36-51.

³ Cf. *Nuntia*, 29 (1989) 36-51.

Nuovo principio stabilito nel CCEO e nel CIC

Ambedue i Codici enunciano un nuovo principio, secondo il quale, con la ricezione del battesimo avviene, a norma del diritto, l'iscrizione di ognuno a una Chiesa *sui iuris*, cioè ognuno, ricevendo il battesimo, appartiene a quella Chiesa *sui iuris* che stabilisce il diritto; mentre secondo il principio della legislazione precedente, stabilito dal c. 98, § 1 del *CIC* 1917 e dal c. 6 del *CS*, era il rito liturgico del battesimo che determinava, di regola, l'iscrizione ad un rito. Il c. 98, § 1 *CIC* stabiliva: «Inter varios catholicos ritus ad illum quis pertinet, cuius caeremoniis baptizatus fuit, nisi forte baptismus a ritus alieni ministro vel fraude collatus fuit, vel ob gravem necessitatem, cum sacerdos proprii ritus praesto esse non potuit, vel ex dispensatione apostolica, cum facultas data fuit ut quis certo quodam ritu baptizaretur, quin tamen eidem adscriptus maneret». Il c. 6, § 1 del *CS* stabiliva: «Inter varios ritus ad illum quis pertinet, cuius caeremoniis legitime baptizatus fuit», e nel § 2 aggiungeva: «Si baptismus a ritus diversi ministro vel ob gravem necessitatem cum sacerdos proprii ritus praesto esse non potuit, vel ob aliam iustam causam de licentia proprii Hierarchae, vel ob fraudem collatus fuit, ita baptizatus illi ritui adscriptus habeatur cuius caeremoniis baptizari debuit».

Perciò, secondo questo principio, il criterio per l'iscrizione e l'appartenenza giuridica di un fedele cattolico a una Chiesa *sui iuris*, — che nel precedente diritto si identificava con il Rito —, era prevalentemente «ritualistico», poiché erano le cerimonie liturgiche nelle quali qualcuno riceveva il battesimo, che di per sé determinavano tale iscrizione e appartenenza.

Secondo il nuovo principio, prevalentemente ec-

clesiologico, stabilito nel *CCEO* e nel *CIC*, l'ascrizione si fa a una Chiesa *sui iuris*, piuttosto che a un *rito*, il quale, infatti, costituisce «il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris*» (*CCEO*, c. 28, § 1). È proprio la Chiesa *sui iuris*, come «raggruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come *sui iuris*» (c. 27), che costituisce una persona giuridica, rappresentata in tutti gli affari giuridici da colui che la presiede, e non il *ritus*. Il rito, per importante che sia, non costituisce un elemento giuridico della Chiesa *sui iuris*. La qualifica di una *Eccllesia sui iuris* come *ritualis*, non sembra ora giustificata⁴. Inoltre, il fattore determinante per l'ascrizione a una Chiesa *sui iuris* non è il rito liturgico in cui qualcuno ha ricevuto il battesimo, ma l'appartenenza soprattutto dei genitori a una determinata Chiesa *sui iuris* oppure in modo generale quanto è stabilito dal diritto. Di conseguenza, il rito liturgico con cui qualcuno riceve il battesimo, non comporta la sua ascrizione *eo ipso* alla medesima Chiesa, perché, di per sé, il rito liturgico del battesimo deve corrispondere al rito della Chiesa *sui iuris*, alla quale il battezzando, a norma del diritto, deve essere ascritto, e non viceversa⁵. Il fatto che, se per una qualsiasi causa, legittima o non, qualcuno viene battezzato nel rito liturgico di una Chiesa *sui iuris* diversa da quella a cui

⁴ Cf. I. ŽUŽEK, *Presentazione del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 115 (1990) 601.

⁵ Cf. *Nuntia* 3 (1976) 49; 15 (1982) 17.

appartengono i genitori oppure a quella stabilita dal diritto, non comporta per ciò stesso l'iscrizione alla medesima.

Il senso di questa nuova prospettiva consiste nel fatto che il principio «ritualistico» è stato, dunque, sostituito da un principio ecclesiologico. Con la promulgazione del *CCEO* è stata infatti superata in modo definitivo, la terminologia ambigua in uso dal sec. XVI, per la quale si identificavano le Chiese orientali con il termine *ritus*, cosa che faceva convergere l'attenzione sulle particolarità liturgiche, non solo a danno di quelle teologiche, spirituali, culturali e disciplinari, ma anche a danno della loro realtà ecclesiale più vasta, tanto ricca e complessa. Il *CCEO* ha chiaramente modificato la stessa prospettiva del Vaticano II, secondo il quale le Chiese orientali erano denominate *Chiese particolari o riti* (OE 2), termine giustamente sostituito nel *CCEO* da quello di *Chiese sui iuris*.

Perciò, il termine *ritus* è stato giudicato inadatto a significare adeguatamente la realtà molto più ampia e complessa di una determinata comunità ecclesiale cattolica radunata attorno ad una propria gerarchia e dotata di particolari elementi specifici etnico-religiosi, specialmente dopo che è stato riconosciuto a queste comunità dalla suprema autorità della Chiesa lo *status* di Chiese *sui iuris*⁶. Il concetto di Chiese orientali nel *CIC* resta prevalentemente ritualistico, sebbene abbia anche esso adottato l'espressione di *Ecclesia sui iuris*; i termini usati nel *CIC* per indicare le Chiese orientali

⁶ Cf. *Nuntia* 28 (1989) 19; cf. anche D. SALACHAS, *Ecclesia universa et Ecclesia sui iuris nel Codice latino e nel Codice dei canoni delle Chiese orientali*, in *Apollinaris* 65 (1992) 69.

cattoliche sono: *Ecclesia ritualis sui iuris* (c. 111, § 2; c. 112, § 1, e § 2), *Ecclesia ritualis* (c. 111, § 1), *Ritus* (c. 372, § 2), *Ritus orientalis* (c. 1015, § 2).

La normativa dei cc. 29-38 tratta dei punti seguenti: II) ascrizione del figlio minorenni sotto i 14 anni a una Chiesa *sui iuris*; II) ascrizione di qualsiasi battezzando, compiuti i 14 anni, a una Chiesa *sui iuris*; III) valido passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris*; IV) diritto della moglie di passare alla Chiesa *sui iuris* del marito; V) passaggio dei genitori a un'altra Chiesa *sui iuris*; VI) ascrizione dei non cattolici, che convergono alla piena comunione cattolica, a una Chiesa *sui iuris*; VII) procedura per l'ascrizione a una Chiesa *sui iuris*; VIII) fedeli orientali affidati alla cura di un Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*. Questi canoni del CCEO vincolano indirettamente *ex natura rei* anche la Chiesa latina.

I) *L'ascrizione del figlio minorenni sotto i 14 anni a una Chiesa sui iuris*

Il c. 29, § 1 CCEO stabilisce che, «il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre cattolico; se invece sola la madre è cattolica oppure se ambedue i genitori lo richiedono con volontà concorde, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica».

Il CIC nel corrispondente c. 111, § 1 stabilisce che, «con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la parte fosse battezzata nella Chiesa latina; che

se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa rituale, cui appartiene il padre».

Il c. 29 § 1 *CCEO*, conformemente alle consuetudini vigenti ancora nei paesi orientali e agli Statuti personali vigenti in oriente, sancisce il principio della prevalenza del padre, alla cui Chiesa *sui iuris* devono essere canonicamente ascritti, mediante il battesimo, i figli prima del compimento dei quattordici anni di età. Ovviamente si tratta del padre cattolico; invece, il can. 111, § 1 *CIC*, abolisce questa prevalenza giuridica del padre, e di conseguenza nel caso di genitori di cui uno appartiene alla Chiesa latina e l'altro a una «Chiesa rituale», il figlio, prima dei quattordici anni, mediante il battesimo appartiene alla Chiesa latina, se i genitori di comune accordo hanno optato che fosse battezzato nella Chiesa latina; solo se manca il comune accordo, il figlio è ascritto alla «Chiesa rituale» cui appartiene il padre.

Tuttavia, il principio della prevalenza del padre nel c. 29, § 1 *CCEO*, ammette due eccezioni a favore della Chiesa a cui appartiene la madre: a) quando sola la madre è cattolica, e b) quando ambedue i genitori di comune accordo chiedono che il figlio mediante il battesimo, sia ascritto alla Chiesa della madre. Quanto alla madre cattolica, nel matrimonio misto, le incombe un grave obbligo di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica, e col battesimo vengono ascritti alla Chiesa cattolica *sui iuris* alla quale ella appartiene (c. 814, 1°), anzi, se ella non osserva questo obbligo è punita con una pena adeguata (c. 1439).

Durante i lavori della PCCICOR parecchi organi orientali consultati in merito, si sono opposti all'inserimento, nel c. 29, della clausola a favore dell'iscrizione del figlio alla Chiesa *sui iuris* della madre, cioè

erano opposti all'aggiunta: «...oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene». Una simile clausola, a loro parere, causerebbe un affievolimento di vitalità e un depauperamento delle Chiese orientali esistenti specie nelle regioni occidentali⁷. Anche gran parte dei membri della medesima PCCICOR hanno proposto la soppressione dell'inciso che si riferisce alla madre, per le seguenti motivazioni, riportate sommariamente nel periodico *Nuntia*⁸:

1) «Si rifiuta assolutamente il testo attuale che dà ai due sposi il diritto di ascrivere il bambino al rito della madre. È contrario alla tradizione orientale. Inoltre, nei paesi dell'occidente, una tale facilità potrebbe, alla lunga, portare alla soppressione della nostra Chiesa».

2) «Secondo la tradizione orientale un figlio battezzato nella Chiesa cattolica o ortodossa viene ascritto, anche nei registri civili, al rito del padre. Divenuto maggiorenne, egli potrà iscriversi, “servatis de iure servandis”, a un altro rito», aggiungendo che tali norme (contenute nello Schema) sono fatali alle nostre Chiese orientali, poiché “les voueront, un jour, en Occident, à la disparition”».

3) «In definitiva la clausola contribuirà a far decrescere il numero dei membri delle Chiese orientali cattoliche, perché i genitori opteranno per quella Chiesa che è geograficamente più vicina e a loro più conveniente. La clausola creerà dubbi canonici, perché l'ascrizione ad una Chiesa *sui iuris* in questo caso non è basata su un fatto oggettivo (*ascriptio patris*),

⁷ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 24.

⁸ Cf. *Nuntia* 28 (1989) 20-21; cf. anche 29 (1989) 36-51.

ma sulla "intenzione dei genitori", la quale difficilmente risulta dai registri parrocchiali (p.e. latini) ed è difficilmente verificabile specialmente dopo diversi anni, quando cioè si richiede il certificato di battesimo in occasione del matrimonio. È meglio formulare il canone in una maniera restrittiva e poi indicare che con un opportuno *ius particulare a Sede Apostolica statutum* esso venga esteso ad altre possibilità e non viceversa, come nel canone dello Schema».

4) «Questa libertà non mancherà di generare, in seno al focolare domestico, discordia e tensione. La madre potrebbe essere tentata d'imporre la sua volontà al marito e la Chiesa alla quale la madre appartiene potrebbe trovare una porta aperta per fare pressione su di lei per ottenere l'iscrizione del bambino alla Chiesa alla quale ella appartiene. Sembra più saggio optare per la Chiesa del padre, decisione più conforme allo spirito orientale. Il diritto mira al bene generale della comunità e non a favorire una comunità a spese di un'altra. Se una libertà è così concessa ai genitori di decidere del rito dei loro bambini, non bisognerebbe allora riconoscere ai bambini una volta maggiorenni, di scegliersi la Chiesa alla quale essi intendono appartenere? Quanto al diritto particolare che si vuole salvaguardare, cioè "salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto", sembra che esso non rivolgerebbe le eventuali controversie e anche darebbe luogo ad abusi».

5) «Secondo la tradizione secolare delle Chiese orientali e soprattutto secondo la mentalità dei fedeli nel matrimonio la moglie segue sempre il rito del marito».

Il *Coetus de expansione observationum* della PCCICOR ha risposto a queste obiezioni, sottolineando che «l'uguaglianza dei diritti dei genitori è un

postulato fondamentale, e per situazioni particolari si provvede a sufficienza con l'ultima clausola», cioè *salvo iure particolari a Sede Apostolica statuto*.

Le preoccupazioni e le riserve degli orientali provengono anche dalla suddetta norma del c. 111, § 1 del Codice latino. Infatti, le scelte dei genitori (di cui l'uno appartiene alla Chiesa latina e l'altro a una Chiesa orientale), come si prevede, saranno orientate quasi sempre nel senso della Chiesa latina (numericamente predominante nel cattolicesimo e sparsa in tutto il mondo, anche in oriente), soprattutto per quelle Chiese orientali cattoliche che sono minoritarie in un ambiente occidentale, oppure in oriente stesso, dove esistono ed operano delle diocesi e istituzioni culturali latine, che esercitano effettivamente un notevole influsso culturale occidentale presso gli orientali, cattolici e ortodossi⁹.

Un membro della PCCICOR, confrontando il can. 29, § 1 con il *CIC*, c. 111, § 1, ha notato che il *CIC* «non apre la possibilità di un passaggio a un rito orientale, mentre lo schema orientale apre la possibilità di un passaggio al rito latino, se la madre, per esempio, è latina». Il *Coetus de expansione observationum* rispose che «nel *CIC* vi è la stessa possibilità»¹⁰, il che è vero, perché, il c. 111, § 1 del *CIC* non sembra escludere che i genitori di rito diverso (latino e orientale) possano di comune accordo optare che la prole sia battezzata nella Chiesa orientale, cui appartiene l'uno dei due coniugi. Non c'è opposizione in questo punto tra le due norme, poiché sia nel *CCEO* sia nel *CIC*, in mancanza di consenso dei geni-

⁹ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 24.

¹⁰ Cf. *Nuntia* 28 (1989) 20.

tori, il figlio è sempre ascritto alla Chiesa del padre, sia questi latino o orientale. Perciò, se il padre è orientale e la madre latina, il figlio appartiene alla Chiesa orientale del padre; se i genitori sono d'accordo, il figlio può essere ascritto alla Chiesa latina della madre; se il padre è latino e la madre orientale, il figlio è ascritto alla Chiesa latina del padre, a meno che essi non si accordino per l'iscrizione a quella orientale della madre. Se la madre chiede e il padre consente, i figli sono ascritti alla Chiesa della madre. Ma in questo ultimo caso, praticamente «l'accordo non sarebbe di alcuna utilità perché se esso manca, la prole viene ugualmente ascritta alla Chiesa latina, in quanto Chiesa del padre»¹¹. È da notare intanto che l'accordo dei genitori deve essere annotato nel libro dei battezzati della parrocchia, dove il battesimo è stato amministrato, per evitare ogni dubbio circa l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*.

Quanto alla madre, se sola essa è cattolica, alla cui Chiesa si deve ascrivere, mediante il battesimo, la prole, è da notare che anche questa norma è raramente applicata in oriente, dato il predominio sociale e giuridico dell'uomo, del marito e del padre rispetto alla donna, alla moglie e alla madre. Tuttavia, resta sempre salva la norma del *CCEO*, c. 814, 1°-2° e del *CIC*, c. 1125, 1°-2°, secondo la quale, il Gerarca del luogo non può concedere la licenza del matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una è cattolica e l'altra acattolica, se non adempiute alcune condizioni, tra cui che la parte cattolica «assicuri con una sincera promessa di fare quanto è in suo potere affinché

¹¹ Cf. M. BROGI, *I Cattolici Orientali nel CIC*, in *Antonianum* 58 (1983) 224.

tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica» e che di questa promessa della parte cattolica «sia tempestivamente informata l'altra parte in modo che consti che essa è veramente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica».

Il sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale melkita in una lettera (30 agosto 1992) del Patriarca Maximos V al card. A. Silvestrini, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, giudica che «non si possa accettare la legislazione sui matrimoni misti, per quello che riguarda le condizioni poste tanto alla parte cattolica che a quella non cattolica, almeno quando quest'ultima appartiene ad una Chiesa Apostolica ortodossa. Questo per le seguenti ragioni: 1. La nuova disciplina (c. 814) è contraria alla teologia delle «Chiese-Sorelle», che è alla base dell'ecumenismo del Vaticano II. 2. Essa è contraria alle nostre tradizioni socio-religiose orientali, che obbligano i minori a seguire il padre nella loro aggregazione comunitaria. 3. Il fatto della convivialità e della compenetrazione comunitarie, spesso in seno alla stessa famiglia, fa sì che i matrimoni misti siano dei fatti frequenti. Nella vita corrente, è impossibile di mettere in pratica le condizioni esigite dal c. 814»¹².

¹² Traduzione nostra; cf. *Le lien* 57 (1992) 11: «...arrecevable la législation sur les mariages mixtes, relativement aux conditions posées tant à la partie catholique qu'à la partie non-catholique, du moins quand cette partie appartient à l'une des Eglises Apostoliques orthodoxes. Cela pour les raisons suivantes: 1. La nouvelle législation (c. 814) est contraire à la théologie des "Eglises-Sœurs", qui est à la base de l'oecuménisme de Vatican II. 2. Elle est contraire à nos traditions socio-religieuses orientales, qui obligent les enfants mineurs à suivre leur père dans leur allégeance communautaire. 3. Le fait de la convivialité et de la compénétration communautaires, souvent au sein de la même famille, fait

Anzitutto bisogna notare che la norma del c. 814 è stata dettata per tutte le Chiese orientali cattoliche, e le difficoltà di applicarla in pratica in Medio-oriente a causa del contesto socio-religioso non abroga il suo valore e specialmente il suo fondamento ecclesiologico. Chiedere la sua abrogazione significa chiedere l'abolizione dell'intera legislazione cattolica sui matrimoni misti, ciò che presuppone la piena comunione delle Chiese non cattoliche con la Chiesa cattolica. La nuova normativa della Chiesa cattolica in materia di matrimoni misti, rispetto a quella severa precedente (cf. *CIC* 1917, cc. 1061 e 1062; Mp. *Crebrae allatae* del 1949, cc. 50-52), segna un essenziale progresso, fondato precisamente d'una parte sulla teologia del Vaticano II sui diversi gradi di ecclesialità e sacramentalità riconosciuta dalla Chiesa cattolica alle altre Chiese e Comunità cristiane, soprattutto alle orientali non cattoliche, e perciò sulla teologia delle «Chiese sorelle», e dall'altra parte sulla non ancora piena comunione o comunione ancora imperfetta con esse. Fino al giorno del ristabilimento della piena comunione, le Chiese cattoliche e le altre Chiese e Comunità cristiane, per fedeltà alla rispettiva fede, conservano la loro normativa sui matrimoni misti e sulle condizioni richieste, per esigenza di perseveranza nella propria fede, per concedere la licenza della celebrazione di questi matrimoni.

Il c. 29, § 1 *CCEO* sancisce, dunque, la regola generale dell'iscrizione dei figli alla Chiesa cui appartiene il padre, pur ammettendo a favore della madre le due anzidette eccezioni. Ma per venire incontro

que les mariages mixtes sont des faits courants. Dans la vie courante, il est impossible de mettre en pratique les conditions exigées au canon 814».

alle menzionate preoccupazioni degli orientali, il canone aggiunge la clausola conclusiva apposta relativamente alla concorde volontà dei coniugi cattolici di diversa Chiesa *sui iuris* di ascrivere il loro figlio alla Chiesa della madre, cioè: «salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica»; ciò significa che il diritto particolare di una Chiesa *sui iuris*, stabilito dalla Sede Apostolica (un *ius speciale e ad tempus*), potrebbe mantenere senza eccezioni il principio di ascrivere i figli alla Chiesa, a cui è ascritto il padre, qualora lo esigano particolari circostanze e quel buon ordine nella Chiesa che conduce alla salvezza delle anime¹³.

Il c. 29, § 2 stabilisce: «Se invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età:

1° è nato da madre non sposata, viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui appartiene la madre;

2° è di genitori ignoti, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* alla quale sono ascritti coloro alle cui cure è legittimamente affidato; se però si tratta di padre e di madre che lo adottano, si applichi il § 1;

3° è di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa *sui iuris* alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica».

Il c. 29, § 2, 3° tratta del figlio di genitori non

¹³ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 29. Si noti che il Papa Giovanni Paolo II ha sottolineato che la clausola riferentesi allo *ius a Romano Pontifice approbatum* «è apposta anche al canone relativo alla concorde volontà dei coniugi nella scelta del patrimonio rituale dei loro figli, per indicare la via e porre in atto gli opportuni rimedi, qualora ciò si dimostrerà veramente necessario, per la tutela della fioritura delle Chiese orientali nelle regioni ove esse sono minoritarie» (AAS 83, 1991, 492; *L'Osservatore Romano* 27 ott. 1990).

battezzati (appartenenti a una religione non cristiana oppure a nessuna religione), il quale non ha compiuto i 14 anni di età; egli con il battesimo è iscritto alla Chiesa *sui iuris* a cui appartiene colui che ha assunto la sua educazione nella fede cattolica. Tra le varie soluzioni prospettate durante i lavori della PCCICOR circa questa questione, le due seguenti sono sembrate più accettabili: il figlio minorenne di genitori non battezzati viene iscritto «alla Chiesa alla quale appartiene colui che lo ha legittimamente ammesso al battesimo»; oppure «alla Chiesa, alla quale appartiene colui che ha assunto la sua educazione nella fede cattolica». Il gruppo di studio ha optato per la seconda alternativa¹⁴.

II) *L'iscrizione di qualsiasi battezzando, compiuti i 14 anni, a una Chiesa sui iuris*

Il c. 30 afferma: «Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa *sui iuris* alla quale viene iscritto ricevendo il battesimo, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica».

Il *CIC* nel corrispondente can. 111, § 2 statuisce quanto segue:

«Qualsiasi battezzando che abbia compiuto quattordici anni di età, può liberamente scegliere di essere battezzato nella Chiesa latina o in un'altra Chiesa rituale *sui iuris*; nel qual caso, egli appartiene a quella Chiesa che avrà scelto».

Questa norma, di identico tenore nel *CCEO* e

¹⁴ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 33.

nel *CIC*, stabilisce che qualsiasi persona non ancora battezzata che abbia compiuto 14 anni di età può liberamente scegliere di essere battezzata nella Chiesa latina o in qualsiasi Chiesa orientale *sui iuris*, alla quale viene effettivamente ascritto con la ricezione del battesimo. La norma vale indipendentemente dal fatto se i genitori del battezzando siano battezzati cattolici o non cattolici oppure non battezzati. In un precedente schema dei canoni circa «l'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*», tale norma generica non figurava, mentre figurava una norma più specifica sui non cristiani, secondo la quale: «I non cristiani, ricevendo il battesimo, possono scegliere qualunque Chiesa *sui iuris*»¹⁵; una simile norma è stata ripresa nel *CCEO*, Titolo XIV su «l'evangelizzazione delle genti», dove secondo il c. 588: «I catecumeni hanno piena libertà di iscriversi a qualunque Chiesa *sui iuris* a norma del c. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro iscrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura»; questa norma intende, inoltre, ispirare l'atteggiamento della Chiesa in terre di missione, nella prospettiva di inculturazione della fede cristiana.

L'introduzione della norma del c. 30 si spiega per ragione di conformità al suddetto c. 111, § 2 *CIC*.

Anche circa il c. 30 si sono sollevate, da parte di orientali, delle obiezioni per le medesime ragioni già esposte a proposito del c. 29, § 1. Questa norma limiterebbe l'attività missionaria delle Chiese orientali, riservandola praticamente solo alla Chiesa latina, poiché la libertà di scelta dei non cristiani, convertiti alla

¹⁵ Cf. *Nuntia* 19 (1984) 22-23: «Non christiani baptismum recipientes eligere possunt quamcumque Ecclesiam sui iuris».

fede di Cristo, sarebbe quasi sempre orientata nel senso della Chiesa latina, la quale sempre ha svolto e svolge ancora una benemerita vasta attività missionaria. Il Concilio dichiara che, tutte le Chiese d'oriente e d'occidente «godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo, sotto la direzione del romano pontefice» (OE 3). Inoltre, un membro della PCCICOR ha proposto la soppressione del canone, sostenendo che, «i figli nati nelle famiglie di rito orientale se, per qualunque motivo non sono stati battezzati prima dei quattordici anni, non dovrebbero avere la libertà (di scelta)». Un altro membro ha proposto che la libertà di scelta fosse riservata solo ai maggiorenni, compiuti i 18 anni, anziché a quelli che hanno compiuto solo i 14, perché così «il giudizio del giovane sarà più maturo»¹⁶. Infine, un altro membro ha osservato che, «nei paesi a statuto personale, nei quali il rito è registrato sulla carta di identità come anche all'ufficio civile dello stato e così l'appartenenza ad una determinata Chiesa, non è ammesso il cambiamento di religione prima della maggiore età legale. La Chiesa ammette questo all'età di 14 anni, e ciò può creare difficoltà nei paesi, come il Libano, dove la legge civile regola il cambiamento di religione, almeno per quanto riguarda i minori»¹⁷.

Il *Coetus de expensione observationum* della PCCICOR ha deciso di conservare immutato il c. 30 nel CCEO «perché in questa materia e in quella del battesimo la Chiesa ha sempre difeso la più grande libertà anche dei minorenni e perché non è possibile

¹⁶ Cf. *Nuntia* 28 (1989) 23.

¹⁷ *Ibid.*

in ciò ammettere una differenza tra oriente e occidente; per il resto la disciplina degli orientali cattolici coincideva e coincide con quella dei latini sancita ora nel c. 111, § 2»¹⁸. Anche qui, affermato il postulato fondamentale della libertà della persona, per situazioni particolari si potrebbe provvedere in base all'ultima clausola aggiunta al c. 30, cioè «salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica», inteso come *ius speciale e ad tempus*.

Più specificamente, quanto al limite di 14 anni compiuti stabilito nel c. 30, alcuni membri della PCCICOR hanno osservato nell'Assemblea plenaria del 3-14 nov. 1988, che avrebbe potuto creare difficoltà nei Paesi musulmani. «Per ovviare a queste difficoltà un membro ha avanzato la proposta di aggiungere la clausola *salvo iure particolari* in modo che le Chiese che avessero voluto per gravi motivi innalzare il limite di età stabilito nel canone, avrebbero potuto farlo. Il Segretario ha richiamata l'attenzione sul fatto che il limite di età di 14 anni di cui nel canone non era una novità, bensì era lo stesso *ius vigens* circa il quale del resto esistevano validi studi. A tal proposito ha fatto notare che questo *ius* era trasparente dal c. 12 del Motu proprio *Cleri sanctitati* che lasciava libertà di scelta ai *filii impuberes* i quali nel c. 17, § 2 dello stesso Motu proprio erano definiti così: "Minor, si masculus, censetur pubes a decimo quarto, si femina, a duodecimo anno completo". Di *impuberes* lo Schema non parlava, bensì, ove occorreva, parlava di coloro che *decimum quartum aetatis annum nondum expleverunt*. Egli ha continuato affermando che la legge ecclesiasti-

¹⁸ Cf. *ibid.* Cf. anche G.W. BASSET, *The determination of Rite*, Rome 1967, 181.

ca mirava a proteggere e tutelare la dignità umana soprattutto nelle scelte più importanti a tal punto che i bambini sin dall'età di 7 anni, relativamente al battesimo, avevano un diritto di scelta. A tutto ciò il Segretario ha aggiunto che l'Assemblea plenaria stava preparando un Codice per tutte le Chiese orientali del mondo, Codice che non avrebbe dovuto essere troppo condizionato dalle difficoltà, purtroppo inevitabili e degne di ogni considerazione, degli orientali cattolici del Medio Oriente»¹⁹. L'osservazione del Segretario è vera, ma è ugualmente vero che queste difficoltà si verificano non solo in Medio oriente, ma in molte altre regioni dove esistono le Chiese orientali. Nulla ha vietato, perciò, l'aggiunta della clausola *salvo iure particolari* per i luoghi dove ciò risultasse opportuno.

III) *Il valido passaggio a un'altra Chiesa sui iuris*

Il c. 31 stabilisce: «Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un'altra Chiesa *sui iuris*».

Questa norma è più generica di quella del c. 588, già menzionata, riguardante soprattutto i missionari. Il Concilio Vaticano II dichiara che, «tutti e singoli cattolici... mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino» (OE 4). Questa norma del Concilio comprende implicitamente l'assoluto divieto di far «proselitismo interno» tra i fedeli cattolici appartenenti a varie Chiese *sui iuris* e l'obbligo assoluto di rispettare la libertà di coscienza di ogni persona. Anzi, il Concilio raccomanda «caldamente agli istituti religiosi e alle associa-

¹⁹ *Nuntia* 29 (1989) 42-43.

zioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che, per una maggiore efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto è possibile, case o anche provincie di rito orientale» (OE 6). Il 41 esorta che, «i fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un'altra Chiesa *sui iuris*, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l'importanza dell'ufficio, del ministero o dell'incarico che adempiono». Tutto ciò evidenzia maggiormente la portata del c. 31. Inoltre, il c. 1465 prescrive: «Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa *sui iuris* egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* contro il c. 31, sia punito con una pena adeguata».

Il c. 32, § 1: «Nessuno può passare validamente a un'altra Chiesa *sui iuris* senza il consenso della Sede Apostolica.

§ 2. Se però si tratta di un fedele cristiano dell'eparchia di qualche Chiesa *sui iuris* che chiede di passare a un'altra Chiesa *sui iuris* che ha nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto il passaggio».

Il CIC nel corrispondente c. 112, § 1 comprende la norma seguente:

«§ 1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale *sui iuris*: 1° chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica».

Il c. 32 *CCEO* proibisce ad ogni fedele cattolico di passare validamente a un'altra Chiesa *sui iuris*, senza il consenso della Sede Apostolica, che in certi casi si presume. Questa norma è ispirata al Decreto *Orientalium Ecclesiarum*, n. 4, che dichiara: «Tutti e singoli i cattolici... mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede Apostolica».

La formulazione del testo conciliare è piuttosto esortativa, ma si tratta di una vera norma, sebbene non chiarifichi, se il ricorso alla Sede Apostolica sia per la validità del passaggio. Il c. 32, § 1 richiede il consenso della Sede Apostolica per la validità giuridica del passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris*. Una norma così esigente è giustificata dallo stesso concetto ecclesiologico e giuridico di Chiesa *sui iuris*, come anche dal concetto stesso del *ritus*, inteso come proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris* (c. 28, § 1). Nell'unità della Chiesa universale, ogni fedele cattolico è tenuto a mantenere, onorare e osservare il proprio rito nella propria Chiesa. Tuttavia, la Sede Apostolica come suprema arbitra delle relazioni interrituali e sollecita del bene delle anime provvederà essa stessa alle necessità in casi particolari di persone, comunità o regioni, che chiedano un tale passaggio.

Quanto al c. 32, § 2, esso stabilisce la presunzione circa il consenso della Sede Apostolica per il passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un'altra. Le condizioni per tale presunzione sono due: che le due Chiese *sui iuris* — dalla quale e alla quale il passaggio — abbiano nello stesso territorio una propria eparchia; che i Ve-

scovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentino per iscritto al passaggio. In questo solo caso il consenso della Sede Apostolica si presume, senza cioè dover ricorrere direttamente ad essa. Circa questa presunzione, alcuni organi di consultazione hanno proposto che «non si menzioni il consenso presunto della Santa Sede, e che tutto sia regolato con una *petitio* di chi vuole iscriversi a una Chiesa di rito diverso e con il consenso scritto dei due relativi vescovi»; invece un altro organo di consultazione «ha richiesto che il § 2 sia omesso perché aprirebbe una porta a “innumerevoli abusi”». Il *CCEO* ha mantenuto la necessità del consenso della Sede Apostolica, come anche il § 2 del c. 32, tenendo presente che, anche «la licenza presunta» è una vera licenza²⁰.

IV) *Diritto della donna nel matrimonio di passare alla Chiesa sui iuris del marito*

Il c. 33 stabilisce: «Una donna ha pieno diritto di passare alla Chiesa *sui iuris* del marito, nella celebrazione del matrimonio o mentre perdura lo stesso; ma sciolto il matrimonio, può liberamente tornare alla precedente Chiesa *sui iuris*».

Per evitare ogni equivoco occorre notare che si tratta del diritto della donna cattolica di passare alla Chiesa *sui iuris* del marito cattolico. Ad esempio, la donna cattolica copta ha diritto di passare alla Chiesa melchita cattolica, alla quale appartiene suo marito, ma non può ovviamente, passare alla Chiesa di suo marito non cattolico, appartenente ad esempio, alla

²⁰ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 27-28.

Chiesa greco-ortodossa; ciò significherebbe abbandonare la fede della Chiesa cattolica.

Nel *CIC* il corrispondente c. 112, § 1, 2° prescrive: «Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale *sui iuris*... 2° Il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa rituale *sui iuris* dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina».

Il c. 112, § 1, 2° del *CIC* afferma il diritto del coniuge latino, marito o moglie, di passare alla Chiesa rituale *sui iuris* dell'altro coniuge, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina. Il c. 33 *CCEO* riconosce questo diritto solo alla moglie, la quale, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, può passare alla Chiesa *sui iuris* del marito, conservando sempre la facoltà, sciolto il matrimonio, di ritornare liberamente alla sua Chiesa precedente. Invece, il marito non avrebbe la possibilità di iscriversi alla Chiesa *sui iuris* della moglie, se non ottenuto il consenso della Sede Apostolica, secondo le norme del c. 32. In pratica, la moglie orientale ha il diritto di passare alla Chiesa del marito latino, mentre il marito orientale non ha il diritto di passare alla Chiesa della moglie latina. Il marito latino ha il diritto di passare alla Chiesa della moglie orientale; la moglie latina ha il diritto di passare alla Chiesa del marito orientale.

Anche in questa norma del c. 33 *CCEO* emerge la mentalità e la consuetudine orientale della prevalenza del marito, ossia la moglie segue lo stato giuridico del marito.

Nello schema del Codice Orientale (1986) il canone era formulato con un testo di identico tenore di

quello del Codice latino. Il dibattito nella PCCICOR circa questa norma fu lungo e difficile²¹. La posizione predominante in merito può essere riassunta nei termini seguenti:

1) «Solo la moglie può passare al rito del marito. L'inverso è incomprensibile. In oriente generalmente è un disonore per il marito passare al rito della moglie; non accetta di sposarsi se non nel proprio rito. Il canone dello schema farà scomparire le minoranze»²².

2) «Infatti nel Medio Oriente sembrerebbe strano, che il marito passi alla Chiesa *sui iuris* della moglie; anzi sembra che le prescrizioni correnti degli statuti personali non permetterebbero ciò»²³.

3) «Il passaggio di rito, concesso al marito non solo era estraneo alla mentalità e al contesto sociale del mondo medio orientale, ma era altresì pericoloso e deleterio per la sopravvivenza del patrimonio rituale e della identità dei fedeli delle Chiese orientali della diaspora»²⁴. «Il diritto di scelta del coniuge come si prevede, sarà orientato quasi sempre nel senso della Chiesa latina, specie quando il marito è di rito latino, proprio per il fatto che in oriente vige ancora la consuetudine e la mentalità della predominanza del marito riguardo alla donna»²⁵.

Il gruppo di studio della PCCICOR aveva inizial-

²¹ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 28-30; 28 (1989) 25-26; 29 (1989) 47-48. Schema 1986, c. 31: «Integrum est coniugi ad Ecclesiam alterius coniugis transire in matrimonio celebrando vel eo durante, nisi ius particolare a Sede Apostolica statutum aliud fert...», in *Nuntia* 24-25 (1987) 6.

²² *Nuntia* 28 (1989) 25.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Nuntia* 29 (1989) 43.

²⁵ *Nuntia* 22 (1986) 28.

mente respinto una disciplina «diversificata», come anche la mentalità della predominanza del marito riguardo alla moglie, perché contraria al principio dell'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, sia in occidente sia in oriente. Anche il *Coetus de expensione observationum* sullo schema del 1986 ha dichiarato che «è necessario rispettare tanto in oriente che in occidente i diritti più fondamentali dei coniugi»²⁶.

Tuttavia, anche qui, la clausola aggiunta al canone nello schema del 1986, cioè «a meno che il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica non disponga altro», poteva venire incontro alle riserve, ai timori e alle preoccupazioni degli orientali circa la latinizzazione dei loro fedeli, che detta norma potrebbe comportare. In tal modo la Sede Apostolica avrebbe potuto stabilire per certe regioni uno *ius particolare* diverso da quello contemplato nel canone dello schema (1986), qualora lo richiedessero particolari circostanze e quel buon ordine nella Chiesa che conduce maggiormente alla salvezza delle anime.

Finalmente il *CCEO* promulgato ha mantenuto la norma del diritto precedente del Mp. CS c. 9 che permette solo alla moglie di passare «ad ritum viri», ma non viceversa. Ossia solo la moglie può avvalersi del diritto di iscriversi alla Chiesa del marito, mentre il marito non ha altra possibilità di iscriversi alla Chiesa della moglie se non con il consenso della Sede Apostolica, in conformità al c. 32.

V) *Passaggio dei genitori a un'altra Chiesa sui iuris*

Il c. 34 stabilisce: «Se i genitori o il coniuge cattolico nel matrimonio misto passano ad altra Chiesa sui

²⁶ *Nuntia* 28 (1989) 26.

iuris, i figli al di sotto del quattordicesimo anno di età compiuto sono ascritti per il diritto stesso alla medesima Chiesa; se invece, nel matrimonio fra cattolici, soltanto uno dei due genitori passa ad altra Chiesa *sui iuris*, i figli passano soltanto se entrambi i genitori consentono; compiuto però il quattordicesimo anno di età, i figli possono ritornare alla precedente Chiesa *sui iuris*».

Nel *CIC* il corrispondente c. 112, § 1, 3° prescrive:

«Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale *sui iuris*:

«I figli di quelli, di cui ai nn. 1° e 2°, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa rituale; raggiunta però questa età, i medesimi possono tornare alla Chiesa latina».

Il c. 112, § 1, 3° *CIC* e il c. 34 *CCEO* trattano dei figli prima del compimento dei quattordici anni di età e stabiliscono quanto segue: a) se i genitori passano legittimamente a un'altra Chiesa *sui iuris*, i figli per il diritto stesso sono ascritti alla medesima Chiesa; ad esempio, due coniugi melchiti con il consenso della Sede Apostolica passano alla Chiesa latina, i figli minorenni, già battezzati nella Chiesa melchita, passano automaticamente alla Chiesa latina; b) se, nel matrimonio misto, la parte cattolica passa a un'altra Chiesa *sui iuris*, i figli sono per il diritto stesso ascritti alla medesima Chiesa: nel matrimonio misto il coniuge cattolico con il consenso della Sede Apostolica può passare alla Chiesa cattolica *sui iuris* che corrisponde a quella dell'altro coniuge non cattolico; ad esempio, il coniuge cattolico melchita può passare alla Chiesa cattolica armena, corrispondente alla Chiesa armeno-

ortodossa alla quale appartiene l'altro coniuge; in questo caso i figli minorenni passano automaticamente alla Chiesa cattolica armena; così anche, nel caso in cui il marito appartenga alla Chiesa greco-ortodossa e la moglie alla Chiesa latina; la moglie latina può chiedere di passare alla Chiesa greco-cattolica, di modo che la famiglia sia inserita nella medesima tradizione religiosa-culturale; c) se nel matrimonio fra due cattolici, soltanto uno dei genitori passa ad altra Chiesa *sui iuris*, i figli passano a questa Chiesa se entrambi i genitori consentono; ad esempio, tra due coniugi cattolici melchiti, uno dei due a norma del c. 32 passa alla Chiesa latina, i figli minorenni melchiti passano alla Chiesa latina se entrambi i genitori consentono; tuttavia, compiuta l'età di quattordici anni, i figli possono ritornare alla Chiesa, alla quale appartenevano inizialmente i genitori, o il coniuge cattolico nel matrimonio misto.

Anche riguardo a questa norma del c. 34 si è notato che in oriente, nei paesi a statuto personale, la legge civile non ammette, quanto ai figli minori, che il rito del padre; di conseguenza si è proposto di aggiungere al c. 34 una clausola: «salvo il diritto particolare (o civile)». Il gruppo di studio della PCCICOR ha respinto la proposta, perché il diritto civile non può condizionare la normativa canonica²⁷.

VI) *L'iscrizione dei non cattolici, che convengono alla comunione cattolica, a una Chiesa sui iuris*

Il c. 35 stabilisce: «I battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura

²⁷ Cf. *Nuntia* 22 (1986) 30.

delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni».

Il c. 35 tratta dei battezzati non cattolici, i quali spontaneamente e liberamente convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica. Anzitutto la norma conferma il dettato del Concilio Vaticano II, secondo il quale «...i battezzati di qualsiasi chiesa o comunità acattolica, che convengono alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede Apostolica, che, quale suprema arbitra delle relazioni interecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico o farà provvedere da altre autorità con opportune norme, decreti o rescritti» (OE 4). Il ristabilimento della piena unità con la Chiesa cattolica non significa perdere e alienarsi dalla propria identità cristiana, dal proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare. Il Concilio impone, perciò, che i non cattolici unendosi alla Chiesa cattolica, conservino, onorino e osservino questo loro proprio patrimonio. Per fare ciò, il c. 35 impone che essi siano ascritti alla Chiesa *sui iuris* del proprio rito, salvo il diritto in casi speciali di ricorrere alla Sede Apostolica. Il canone enuncia un principio che poi viene maggiormente esplicitato nel Titolo XVII del CCEO (cc. 896-901), che tratta «dei battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica»²⁸

²⁸ Cf. D. SALACHAS, *I battezzati acattolici che vengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica*, in *Apollinaris* 60 (1987)

Il c. 35 modifica essenzialmente il c. 11, § 1 del Mp. *Cleri sanctitati*, del 1957, secondo il quale, «i battezzati acattolici di rito orientale, i quali vengono ammessi nella Chiesa cattolica, possono abbracciare il rito che abbiano preferito (*ritum quem maluerint amplecti possunt*); è auspicabile, tuttavia, che mantengano il loro proprio rito». Il c. 11, § 1 è stato fortemente contestato durante la discussione del decreto sulle Chiese orientali del Vaticano II, specie da parte dei Padri orientali, nella prospettiva anzitutto ecumenica, inquanto per stabilire e conservare la comunione e l'unità bisogna rispettare e salvaguardare l'indole propria di questi fedeli e le loro tradizioni²⁹, e poi nella prospettiva di favorire la sopravvivenza e la fioritura delle Chiese orientali cattoliche, e nella preoccupazione che la scelta, anche in questo caso, sarebbe orientata quasi sempre nel senso della Chiesa latina³⁰.

Il senso del Decreto *OE* 4, come anche del c. 35 sembra esortativo: si esortano i non cattolici, che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, di osservare il proprio rito, e di conseguenza che si ascrivano alla Chiesa *sui iuris* del medesimo rito. C'è stata una proposta che il canone fosse formulato in questo senso: «I battezzati di qualsiasi Chiesa o Comunità acattolica che convengono alla pienezza della comunione cattolica non possono validamente ascrivarsi che solamente alla Chiesa del proprio rito». Il

227-244; *Id.*, *I battezzati non cattolici e la promozione dell'unità dei cristiani alla luce del nuovo Codice dei canoni delle Chiese orientali*, in *Utrumque Ius* 24 (1993) 312-333.

²⁹ Cf. *UR* 14-17.

³⁰ Cf. N. EDELBY-I. DICK, *Les Eglises Orientales Catholiques - Décret «Orientalium Ecclesiarum»* (Coll. *Unam Sanctam* 76), Paris 1970, 206-232.

gruppo di studio della PCCICOR rispose che «nessuno oggi sostiene più che il Concilio abbia voluto dare in materia una norma *ad validitatem*»³¹. Ad ogni modo, dalla lettera del c. 35, il quale non specifica espressamente se la norma è *ad validitatem* o *ad liceitatem*, risulta che non si tratti di una legge irritante, mentre il c. 32, § 1 riguardante i cattolici richiede il consenso della Sede Apostolica per la validità del passaggio di un fedele a un'altra Chiesa *sui iuris*. Quanto ai protestanti che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, essi, di regola, sono ascritti alla Chiesa latina.

VII) *Procedura per l'iscrizione a una Chiesa sui iuris*

I cc. 36 e 37 trattano della procedura del passaggio e dell'annotazione dell'iscrizione a una Chiesa *sui iuris*. Ogni passaggio a una Chiesa *sui iuris* ha valore dal momento della dichiarazione davanti al Gerarca del luogo della medesima Chiesa o al parroco o al sacerdote delegato da uno di essi e a due testimoni, a meno che un rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente (c. 36). I due testimoni sono richiesti solo nel caso della dichiarazione davanti al sacerdote delegato. Ogni iscrizione a una Chiesa *sui iuris* oppure ogni passaggio a un'altra Chiesa *sui iuris* è annotato nel libro dei battezzati della parrocchia, anche della Chiesa latina, se è il caso; se ciò non può essere fatto, l'annotazione si fa in un altro documento da conservare nell'archivio parrocchiale del proprio parroco della Chiesa *sui iuris*, cui è fatta l'iscrizione (c. 37). «Questi canoni colmano una lacuna del *CIC* e

³¹ *Nuntia* 22 (1986) 31.

riguardano esplicitamente anche la Chiesa latina. Dall'osservanza di queste norme potrebbe dipendere anche la validità del matrimonio. Sarebbe invalido, pertanto, il matrimonio di due orientali cattolici, figli di genitori ascritti a una Chiesa *sui iuris* orientale, battezzati o per errore o per necessità (in mancanza del sacerdote del proprio rito) nella Chiesa latina. Il matrimonio sarebbe invalido in forza del can. 1109 *CIC*, se celebrato nella Chiesa latina, non essendo competente ad assistere il parroco latino. Simili casi avvengono non di rado negli USA e nel Canada»³². Inoltre, il *CCEO*, al c. 689, § 1, stabilisce che il parroco del luogo dove è celebrato il battesimo deve annotare nel libro dei battesimi, tra altro, anche la Chiesa *sui iuris*, alla quale il battezzato viene ascritto. Il *CIC* al c. 877, § 1 corrispondente non comprende quest'ultima annotazione. Pertanto, se il parroco latino celebra il battesimo di un bambino di genitori orientali, deve annotare nel libro dei battesimi della parrocchia, anche la Chiesa *sui iuris* orientale, alla quale il bambino, ricevendo il battesimo, viene ascritto a norma del c. 29 *CCEO*.

VIII) *I fedeli orientali affidati alla cura di un Gerarca di un'altra Chiesa sui iuris*

Il c. 38 stabilisce: «I fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa *sui*

³² J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale*, Roma 1993, 20.

iuris». Per di più, il c. 112, § 2 del *CIC* giustamente aggiunge che, «l'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale *sui iuris*, non comporta l'iscrizione alla medesima Chiesa». Una tale usanza o consuetudine non può ottenere forza di diritto. Quindi tutti gli orientali, anche se frequentano in modo stabile una parrocchia o un'istituzione latina, nella quale abitualmente ricevono i sacramenti, restano sempre ascritti alla propria Chiesa *sui iuris*.

Il c. 38 *CCEO* stabilisce, perciò, nella prospettiva della salvaguardia dappertutto dei vari riti, intesi nel senso del c. 28, § 1, che i fedeli orientali, anche se affidati alla cura pastorale di un Vescovo o parroco di un'altra Chiesa *sui iuris*, restano tuttavia ascritti alla propria Chiesa. Infatti, il c. 916, §§ 4 e 5 stabilisce: «§ 4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un'altra Chiesa *sui iuris* che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare. § 5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris*, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, fermo restando il c. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica».

Perciò, nei territori dove esiste una gerarchia

orientale, legittimamente costituita, ma in un determinato luogo manca il parroco della propria Chiesa *sui iuris*, si può designare come loro proprio parroco, quello di un'altra Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina. Invece, nei territori dove non esiste una gerarchia orientale, se il vescovo con giurisdizione in un determinato luogo è unico, il loro Gerarca (ordinario) è l'ordinario del luogo. Se, invece, ci sono più vescovi con giurisdizione in quel luogo, e nessuno dei quali è della medesima Chiesa *sui iuris* dei fedeli orientali, è da considerare come loro Gerarca proprio, colui che abbia designato la Sede Apostolica, oppure, se si tratta di fedeli appartenenti a una Chiesa patriarcale, come sono le Chiese patriarcali copta, melkita, sira, maronita, armena e caldea, il Patriarca può procedere egli stesso alla designazione, con l'assenso della Sede Apostolica.

Il Patriarca nella propria eparchia, nei monasteri *stauuropegiaci* (monasteri che dipendono direttamente dal Patriarca), come pure nei luoghi entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, dove non è eretta né un'eparchia né un esarcato, ha gli stessi diritti e doveri del vescovo eparchiale (cf. c. 101).

Le continue migrazioni di gruppi sempre più numerosi di fedeli cattolici orientali in occidente hanno come conseguenza che questi fedeli si trovano ordinariamente in un territorio posto sotto la giurisdizione di un vescovo latino; mentre i fedeli latini che si trovano in oriente ordinariamente hanno il proprio ordinario latino. Il problema è giuridico e pastorale, ed è regolato sia dal *CCEO* sia dal *CIC*.

Il decreto conciliare *CD 23* afferma: «Dove

si trovano fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso esercitando l'incarico di ordinario di diversi riti. Ma se tutto questo, secondo il giudizio della Sede Apostolica, per ragioni particolari non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito». Lo stesso decreto aggiunge che, «il vescovo può costituire uno o più vicari episcopali, coloro cioè che in forza del diritto stesso, ...nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godono dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale».

Conformemente a questi dettati del Concilio, il *CIC*, c. 372, stabilisce la regola che ogni diocesi sia circoscritta entro un determinato territorio, tuttavia aggiunge che, «dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi». Il c. 476 del *CIC* stabilisce che, «ogniquale volta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal Vescovo diocesano anche uno o più vicari episcopali; essi hanno la stessa potestà ordinaria che, per diritto universale, a norma dei canoni seguenti, spetta al vicario generale, o per una parte determinata della diocesi... o in rapporto ai fedeli di un determinato rito...». Similmente il c. 518 del *CIC* stabilisce la regola che la parrocchia sia territoriale, «dove però risulti opportuno,

vengano costituite parrocchie personali, sulla base del rito...». Inoltre, il c. 383, § 2 stabilisce che, «se il Vescovo ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale». «Sebbene questi fedeli orientali, nell'ipotesi prevista dal canone, siano sotto la giurisdizione del vescovo latino, è ovviamente opportuno che egli, prima di designare un sacerdote come assistente o parroco, o addirittura vicario episcopale, si ponga in contatto con la loro Gerarchia e in particolare con il loro Patriarca»³³.

Su questa stessa materia, il *CCEO* stabilisce norme analoghe.

Secondo il c. 192, § 1, «nell'esercizio della sua funzione pastorale il Vescovo eparchiale si mostri sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di qualsiasi... Chiesa *sui iuris*, sia che abitino nel territorio dell'eparchia sia che vi restino temporaneamente...».

Secondo il c. 246, «ogniqualevolta lo richiede il buon governo dell'eparchia, possono essere costituiti uno o più Sincelli (vicari episcopali), i quali cioè per il diritto stesso hanno la medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello (vicario generale) relativamente a una determinata parte dell'eparchia... oppure nei riguardi dei fedeli cristiani iscritti a un'altra Chiesa *sui iuris*...».

³³ M. BROGI, *Cattolici Orientali* (cf. nt. 11), 237.

IX) *L'ascrizione dei monaci e dei religiosi a un'altra Chiesa sui iuris*

Lo stato religioso in un istituto approvato dalla Chiesa è definitivamente assunto con la professione perpetua (cf. cc. 462 e 531), o, se si tratta di una società di vita comune a guisa dei religiosi, secondo le norme dei propri statuti (c. 559). L'assunzione di questo stato in un istituto religioso (monastero *sui iuris*, ordine, congregazione) o in una società di vita comune di un'altra Chiesa *sui iuris* non comporta *eo ipso* l'ascrizione di qualcuno alla medesima Chiesa. Il CCEO stabilisce che nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un monastero *sui iuris*, di un ordine, di una congregazione, di una società di vita comune di un'altra Chiesa *sui iuris* senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è destinato a un monastero dipendente, o a una provincia o casa, di cui nel c. 432, della propria Chiesa (cf. cc. 451; 517, § 2; 559, § 1). Infatti «il monastero dipendente (da un monastero *sui iuris*), la casa o la provincia di un istituto religioso di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina, che viene ascritto, col consenso della Sede Apostolica, a un'altra Chiesa *sui iuris*, deve osservare il diritto di questa Chiesa, salve restando le prescrizioni del tipico o degli statuti che riguardano il governo interno del medesimo istituto e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica» (c. 432). Il Vaticano II, «raccomanda caldamente agli istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato, per quanto è possibile, fondino case o anche province di rito orientale» (OE 6). Perciò, un istituto religioso latino può avere una provincia o casa orientale, e in

questo caso un fedele orientale può entrare in questo istituto religioso latino, essendo però destinato alla provincia o al convento di rito orientale. Inoltre, per il passaggio di un monaco o religioso orientale a voti perpetui ad un monastero o istituto religioso di un'altra Chiesa *sui iuris*, inclusa quella latina, si richiede per la validità il consenso della Sede Apostolica (cf. cc. 487, § 4; 544, § 4; 562, § 1).

Infine anche un chierico di una Chiesa *sui iuris* può essere ascritto ad un'eparchia (diocesi) di un'altra Chiesa *sui iuris*, inclusa la Chiesa latina (cf. *CIC*, cc. 383, § 2; 518) senza cambiamento del rito. Per un tale cambiamento si applica, ovviamente, il c. 32 del *CCEO*.

Conclusione

Il c. 39, ispirato dalle dichiarazioni del Concilio Vaticano II (*OE* nn. 1, 2, 5 e 6), stabilisce: «I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la Tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi». Questo sacro dettato del Concilio, formulato nel *CCEO* in norma canonica, impone l'obbligo grave di osservare le norme circa l'iscrizione dei fedeli, formulate nel *CCEO* e nel *CIC*.

Il c. 39 ricorda il sacro obbligo dei fedeli orientali cattolici di conservare e di far promuovere e progredire il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare (c. 28). Non si tratta di osservare e conservare in modo statico e legalistico il proprio patrimonio, ma testimoniarlo nella vita, celebrarlo nella liturgia, conoscerlo nella sua essenza

e profondità, promuoverlo in modo dinamico. Il Vaticano II con particolare sollecitudine desidera che le Chiese orientali «fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata» (*OE 1*). La ragione di questo sacro obbligo è, secondo il Vaticano II, che nelle istituzioni, nei riti liturgici, nelle tradizioni ecclesiastiche e nella disciplina della vita cristiana delle Chiese orientali, «poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa universale» (*OE 1*). Proprio per questa ragione lo stesso Concilio «non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente come patrimonio di tutta la Chiesa» (*OE 5*).

DIMITRI SALACHAS